

Detrazione del 50% per le Ristrutturazioni Edilizie, arriva la nuova Guida

È stata aggiornata dall'Agenzia delle Entrate la Guida alle Ristrutturazioni Edilizie, disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall'Irpef.

La legge di stabilità 2014 ha prorogato la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure: 65 per cento, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014; 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l'importo di 96.000 euro.

La legge di stabilità 2014 ha prorogato anche la detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tra le principali regole e i vari adempimenti modificati da altre recenti disposizioni, la Guida delle Entrate segnala: l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; la riduzione della percentuale (dal 10 al 4 per cento) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare; l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori; la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile; l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali; l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per maggiori informazioni, consulta il sito <http://www.fattoriedelsole.org/>.